

Registro unico nazionale del Terzo settore ai nastri di partenza

Approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'atteso decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta a ottobre, massimo novembre

Sarà il Ministero del Lavoro a decretare la data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Da tale data decorreranno i 90 giorni entro i quali avverrà il processo di trasferimento telematico al Registro dei dati relativi alle circa 37.000 e delle 27.000 da parte delle Regioni e Province autonome e dal registro nazionale delle APS e per detti enti non sarà più ammissibile ottenere l'iscrizione in registri diversi dal RUNTS.

Da questo momento scatteranno inoltre i termini previsti dall'art. 54, comma 2 del CTS. Ne consegue che ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS verificherà, entro 180 giorni, la completezza delle informazioni e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti al Registro unico. Eventuali informazioni e documenti mancanti dovranno essere comunicati dall'ente entro 60 giorni dalla richiesta pena la mancata iscrizione dell'ente nel registro. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti sarà reso disponibile sul portale del RUNTS.

Tempi più lunghi vengono previsti per le circa 23.000 Onlus, i cui dati verranno comunicati al RUNTS dall'Agenzia delle Entrate. L'elenco degli enti comunicati verrà pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito e, fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del CTS (peraltro ancora non richiesta dallo Stato italiano,), gli enti potranno presentare apposita domanda di iscrizione al registro, indicando la sezione in cui iscriversi.

Sono queste le tempistiche e le procedure che si leggono negli artt. 30, 31 e 34 dell'atteso decreto istitutivo del RUNTS, approvato il 10 settembre dalla Conferenza Stato-Regioni (si veda "Sancita in Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul Registro unico nazionale del Terzo settore^[1]" di ieri) e previsto dall'art. 53^[2] del DLgs. 117/2017, e che presumibilmente dai primi mesi del 2021, e per il resto dello stesso anno, caratterizzeranno la reale partenza del Terzo settore dopo oltre tre anni dal decreto istitutivo del Codice. Il decreto, costituito da 40 articoli e supportato da tre allegati tecnici, previo il previsto parere della Corte dei Conti

dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta presumibilmente nel mese di ottobre prossimo (massimo novembre).

Va ricordato, a riguardo, che il Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, va a sostituire la molteplicità di registri che fino a oggi hanno caratterizzato gli enti non profit (registro nazionale, delle Regioni e Province autonome per la L. 383/2000^[3] in materia di associazioni di promozione sociale, delle Regioni e Province autonome in materia di organizzazioni di volontariato, istituiti e disciplinati rispettivamente da normative nazionali e regionali).

L'iscrizione al RUNTS consentirà di godere di benefici di carattere fiscale

L'iscrizione al registro, si legge nell'art. 7 del decreto che istituisce il RUNTS, ha in primo luogo effetto costitutivo in merito all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore. Essa consente altresì l'utilizzo nella denominazione sociale, negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci, delle locuzioni specifiche per ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi (ente del Terzo settore – ETS, associazione di promozione sociale – APS, organizzazione di volontariato – ODV o la relativa qualificazione quale ente filantropico, società di mutuo soccorso, rete associativa), in relazione alla specifica sezione del registro in cui l'ente è iscritto.

L'iscrizione al RUNTS consentirà poi, a tutti gli iscritti, di godere di una serie di benefici di carattere fiscale (regimi di favore garantiti dagli artt. 79^[4] e ss. del CTS) espressamente previsti per gli enti a seguito della iscrizione allo stesso.

Il corposo articolato presenta anche molte particolarità e dettagli operativi. Ad esempio, all'art. 14 dedicato agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ai fini dell'iscrizione degli stessi viene richiesta la presentazione del regolamento previsto dall'art. 4, comma 3 del CTS di cui vengono specificati i contenuti.

E ancora le APS e le ODV dovranno comunicare al RUNTS anche il numero dei soci votanti distinti per persone fisiche o enti, dei dipendenti e dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente. Le società di mutuo soccorso potranno iscriversi solo se di piccola dimensione e cioè se abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi.

Viene anche previsto, in merito alla trasmissione degli atti e comunicazioni successive alla iscrizione al RUNTS, che ai relativi aggiornamenti e depositi debba provvedere il rappresentante legale dell'ETS (o della rete di cui egli fa parte), uno o più amministratori o, in mancanza, i componenti gli organi di controllo.

Limitatamente al deposito degli viene, inoltre, riconosciuta specifica competenza agli iscritti agli albi dei dottori commercialisti (art. 20, comma 2).

Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata